

SOLE SUD

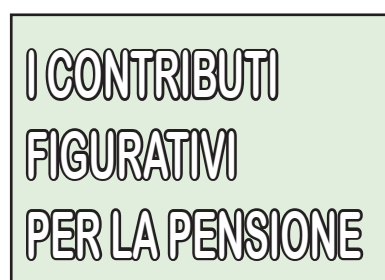
PERIODICO
DI INFORMAZIONE
ECONOMICA
E DI PROMOZIONE
TURISTICA
FONDATAI NEI 1988 - N. 3/2024

IL FATTO NON SUSSISTE
IL CAV. AVV. SANTO ALFONSO
MARTORANO, È STATO COM-
PLETAMENTE ASSOLTO DA AC-
CUSE ASSURDE E INFONDATE



IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

LE NUOVE NORME ENTRATE IN VIGORE IL 14/12/2024
INTENSIFICATA LOTTA AD ALCOL E TELEFONINI



BUON NATALE E BUON 2025
DA FENAFI ITALIA

CCNL - PROCEDURE DI CONCILIAZIONE COMMISSIONI
PARITETICHE E FORMAZIONE

348-3426793

IL CASO MARTORANO: SOLO INFAMIE GRATUITE MA LA GIUSTIZIA HA PREVALSO SULLE MENZOGNE ASSOLUZIONE COMPLETA: IL FATTO NON SUSSISTE

di **SANTO ALFONSO MARTORANO**

Sento la necessità di fare un po' chiarezza dopo la sentenza che mi manda totalmente assolto perché **il fatto non sussiste**.

Ho sempre lavorato 24 onestamente e mai mi è passato per la mente di truffare qualcuno, tanto meno le banche. Ho ricoperto contestualmente sia incarichi presso le mie aziende che incarichi pubblici:

- 15 anni di Presidente del Consorzio di Bonifica area dello Stretto con circa 1000 dipendenti idraulici forestali;
- altrettanto periodo come Presidente dell'ACI di Reggio Cal. oltre a cariche elettive pubbliche fin dalla giovane età.

Ancor oggi mi arrivano riconoscimenti per la sana e corretta gestione degli Enti che ho amministrato.

Ciò per dire che ho gestito potere ma senza mai appropriarmi di un euro e risanando bilanci negativi.

Questo è un dato di fatto, non sono mai stato coinvolto in operazioni truffaldine ed altro... e pure se avessi avuto animo truffaldino avrei potuto osare! Per me, per la mia forma mentis, solo il lavoro onesto e tenendo sempre distinto il denaro proprio da quello degli altri soggetti sia banche che persone fisiche, è l'unico modo di andare avanti, di progredire, le scorciatoie non mi sono mai piaciute.

Pertanto, quando il 20 giugno 2018 sono stato arrestato per presunte truffe

agli istituti di credito, mi è crollato il mondo addosso.

Veder coinvolta l'intera mia famiglia in

Un caso di malagiustizia, per fortuna risolto con assoluzione piena perché **“il fatto non sussiste”**, che ha visto protagonista il cav. avv. **Santo Alfonso Martorano**. Un attacco ingiustificabile alla dignità e alla serietà di un professionista che ha dedicato la sua vita per il bene comune. Massacrato da una gogna mediatica senza precedenti e privato dei beni propri e della famiglia senza che ci fossero nemmeno i presupposti di reato. Chi ripagherà delle sofferenze il malcapitato di turno? La storia personale, professionale e imprenditoriale dell'avv. Martorano avrebbero dovuto far capire subito l'errore giudiziario, ma così non è stato. Sei anni, quattro mesi e 11 giorni per avere giustizia, con ingenti perdite finanziarie e pesanti conseguenze sul piano psicologico e personale. Ma la giustizia, infine, ha trionfato mettendo fine a una vera e propria persecuzione ingiusta e illegittima.

qualcosa che per me era inimmaginabile fino ad un attimo prima è stato il peggior trauma che un uomo possa subire e vi dico se ciò fosse stato vero non meritavo 4 anni e 8 mesi, ma l'ergastolo!

Un padre deve dare il buon esempio ai figli e non trascinarli in affari loschi. Ho sempre indirizzato i miei figli sulla buona strada incoraggiandoli a studiare ed essere delle persone oneste e lavoratori seri e non mi dilungo oltre...

Tornando al processo, io sono stato attratto dal mondo del credito sin dal tempo della mia esperienza universitaria ad Urbino, dove già esistevano le società che, oltre le Banche, erogavano finanziamenti ai dipendenti.

Ho ritenuto che tale forma di finanziamento disciplinata dal dpr 180 del 1950 potesse funzionare anche nel nostro territorio, escludendo coscientemente e volutamente altre forme di finanziamento dedicati agli imprenditori e commercianti proprio per eliminare ogni forma di rischio che poteva incidentalmente ripercuotersi sulla attività.

Fare finanziamenti solo disciplinati dalla legge.

Anno dopo anno la società si è strutturata, organizzata aprendo altre sedi oltre Reggio e Roma, ha aperto anche i negozi in franchising in collaborazione con Invitalia, ha fatto i corsi per consulenti finanziari per conto della Regione Calabria e nel contempo adeguandosi alla normativa sempre più stringente che sottoponeva gli operatori 106 sempre a maggiori adempimenti.

All'inizio di questa attività non esisteva il Taeg, ma solo il Tasso di interesse.

Siamo passati da una realtà in cui anche il macellaio poteva fare i finanziamenti all'istituzione dell'albo degli Agenti e Mediatori di credito, fortemente voluto dal sottoscritto in quanto con l'associazione di categoria ha iniziato

una battaglia per la regolamentazione del settore, organizzando convegni e sensibilizzando le istituzioni.

All'interno della mia struttura c'era un nucleo di collaboratori che si dedicava alla formazione oltre che del personale interno anche dei nuovi collaboratori.

Buona parte degli operatori che operano a Reggio ed anche in Italia sono stati formati dalla M3.

Ma non solo, la formazione M3 l'ha estesa anche nelle scuole in quanto educare i giovani alla legalità finanziaria è sempre stata una nostra priorità in quanto la crescita di un territorio passa attraverso i messaggi positivi alle nuove generazioni.

Oltre al nucleo di formazione la società aveva nel suo interno un direttore commerciale che si occupava di incrementare la clientela mediante il reclutamento di mediatori e agenti e campagne pubblicitarie per la produzione diretta.

Inoltre vi era un ufficio contabile con a capo dottor Marino, mio compagno di scuola superiore, che si occupava della contabilità, dei pagamenti in piena autonomia.

Infatti era lui con il suo team di lavoro rilasciava i conti estintivi per anticipata estinzione dei finanziamenti, io non ho mai rilasciato o firmato un conto estintivo, nè potevo farlo in quanto non ho mai avuto padronanza dei mezzi informatici nè accesso agli stessi esistenti presso la finanziaria.

Ancor oggi ho difficoltà ad inviare una email! Figurarsi a utilizzare i software della finanziaria.

Sempre il dottor Marino firmava ed inviava le liberatorie agli enti dei dipendenti che estinguevano anticipatamente i finanziamenti ed era sempre il Marino che dava comunicazione alle banche delle estinzioni anticipate ed alle assicurazioni.

Tutta la gestione era nelle sue mani, essendo un laureato in scienze ban-

carie ed assicurative ed avendo all'interno del suo staff dei dottori commercialisti in grado di coadiuvarlo. Tutto ciò rientrava nel lavoro ordinario ed io riponevo totale fiducia, in quanto ero certo della competenza del predetto team.

Vi era anche uno staff di legali, coordinati da mia moglie l'avv. Antonina Maesano che ha dovuto fronteggiare i numerosi contenziosi generatesi in tutta Italia, in quanto le atc non pagavano, le aziende fallivano ecc...

Il ruolo che ho sempre svolto era quello di relazione cioè cercare rapporti con nuove banche, assicurazioni e

nistratore il dottor Latella, dottore commercialista ed esperto in materia dell'energia pulita, che si è occupato per la sua grande esperienza a formalizzare i rapporti con le banche in quanto la società definiti i predetti rapporti poteva sviluppare altre forme di business non solo in Italia ma anche all'estero.

Infatti il dottor Latella ha dato incarico al prof. Tommasini di adoperarsi per la definizione dei predetti rapporti con gli istituti di credito.

Ha curato e stipulato a sua firma e sua presenza transazioni con Apulia, Banca 24/.

Le transazioni sono state fatte prin-

UNA VITA DI SPECCHIATA ONESTÀ



collaborazioni, partecipare ai convegni e organizzare gli stessi. Ciò mi portava a stare fuori parecchi giorni della settimana.

A proposito del processo che ha stabilito la mia totale estraneità ai reati contestati, in quanto **il fatto non sussiste**, desidero precisare ancora che la Finanziaria M3 ha nominato ammi-

principalmente per evitare il contenzioso con il mondo creditizio e non perchè la M3 si trovava dal lato del torto. Contenzioso che avrebbe arrecato un pregiudizio alle altre 106.

Non è assolutamente fondato l'assunto che sono state transazioni truffaldine, affermazione del tutto gratuita dal momento che nessun approfondimento è stato fatto dagli organi investigativi che senz'altro avrebbe messo in luce il ruolo di soggetto debole che la finanziaria ha dovuto subire da parte dei soggetti forti quali appunto le Banche.

In un passo dei documenti depositati dagli organi investigativi si legge che l'Amministratore di Apulia afferma che non ha nessun interesse a sporgere denuncia contro M3 in quanto pienamente soddisfatto dalla transazione. La prova del nove è data dal fatto che nessun istituto di credito si è costituito parte civile nè ha avanzato alcuna richiesta di pagamento o risoluzione della transazione. Mi dispiace che durante il primo grado non siano stati sentiti i testi indicati dalla difesa, altrimenti sarebbe emersa la bella realtà

che la M3 ha rappresentato in Italia e nelle istituzioni ed il suo modo corretto di operare. Non ha subito nessun processo per truffa e pochi sono stati i reclami ABF.

Un altro punto che desidero chiarire è che la M3 è stata cancellata dalla Banca d'Italia, in quanto il Marino in piena autonomia e senza alcun consulto nemmeno con l'organo di controllo Collegio sindacale, ha inviato documentazione contabile confusa in quanto Banca d'Italia ha richiesto il bilancio semestrale, richiesta del tutto nuova e a cui la finanziaria non era tenuta.

Solo le Banche all'epoca dei fatti erano tenute alla comunicazione del Bilancio semestrale.

Basta leggere le osservazioni, depositate nel processo, redatte dal collegio sindacale al provvedimento di Banca d'Italia per rendersi conto che la confusione l'ha generata il contabile.

Tutte le società finanziarie avevano dei collegi sindacali che trimestralmente effettuavano le verifiche contabili e i documenti venivano redatti dallo stesso Marino e del suo staff.

Tutta l'attività finanziaria veniva svolta sotto l'occhio vigile ed attento del collegio sindacale.

Il motivo della esistenza delle tre 106 è il seguente - la finanziaria M3 è la prima società costituita negli anni 90 - e si occupava dei finanziamenti ai dipendenti;

- nel 2005 con l'estensione della cessione quinto anche ai pensionati alcune banche avevano manifestato particolare interesse verso le società che si occupavano solo di pensionati, la M3 Prestiti chiari si è occupata solo di pensionati.

- M3 group in un primo momento doveva occuparsi di prestiti personali a dipendenti e poi successivamente doveva occuparsi di prestiti su pegno.

- Mio intendimento era continuare ad

operare nel mondo creditizio, comparto che conoscevo le regole ed ero consapevole che non c'era spazio - per i truffaldini.

- Mai mi sono prestato ad affari del genere e men che meno truffare le banche con le quali ho sempre operato con correttezza e buona fede.

- Infatti nessuna revoca del plafond è avvenuta per motivi legati a comportamenti addebitabili alla società ma per motivi di opportunità delle banche, do-

so la società era obbligata a versare solo le somme realmente incassate. La banca nonostante ciò prelevava dal conto mensilmente tutte le rate dei finanziamenti e non ha mai chiesto che le suddette rate venissero incanalate in un conto presso la stessa banca.

- Nel 2005 la stessa Antonveneta ha sottoposto alla firma una nuova convenzione con la clausola peggiorativa riscosso per non riscosso, senza alcuna definizione della precedente,



vuti principalmente ad un periodo di assoluta incertezza da parte di Banca d'Italia intorno alla sopravvivenza o meno delle società finanziarie, protrattasi sino al 2016, quando Banca d'Italia ha stabilito che le vecchie 106 potevano iscriversi al nuovo albo 106. Albo che la M3 prestitchiari ha fatto richiesta e superato il periodo di proroga, nonostante i vari sforzi economici effettuati e la ricerca di nuovo partner, purtroppo a seguito di questa indagine, non è stata mai iscritta al Nuovo Albo 106.

- Tornando al rapporto con MPS chiarisco che il rapporto è nato mediante la stipula di una convenzione con Banca Antonveneta sul finire degli anni 90, convenzione che non prevedeva la clausola riscosso per non riscosso e la

e tutto procedeva serenamente fino al 2008, quando di punto in bianco e senza alcuna motivazione la Banca revocava la convenzione, la procura senza stipulare un accordo per la gestione.

- Successivamente conferiva alla Finanziaria la procura all'incasso. revocava la convenzione, la procura senza stipulare un accordo per la gestione.

- Successivamente conferiva alla Finanziaria la procura all'incasso.

La Banca MPS non ha mai fatto un controllo delle pratiche in gestione in quanto fino al 2014 la Banca prelevava indisturbata la maxi rata senza nessun rendiconto.

- Sempre nel 2014 il Marino e Brogna mi riferiscono che la banca preleva mensilmente sui 200.000 mila euro a

fronte di un incasso di 60/70 mila euro.

- È chiaro che di fronte a una sproporzione così grande era evidente che la banca aveva prelevato più del dovuto ed era necessario fermarsi per mettere a confronto la contabilità della banca con quella della finanziaria.

- Mi sono recato in banca ed ho esternato il mio dubbio ed è stato fatto un incontro presso la stessa banca con i legali ed il Marino che ha messo a disposizione della Banca tutta la documentazione richiesta, compresa le estinzioni, consentendo alla Banca di fare i dovuti accertamenti. Nulla è stato nascosto alla Banca!

- Il Prof. Tommasini si è attivato per un confronto costruttivo, ma ha sempre ricevuto risposte evasive da parte della Banca tramite il suo legale.

- Di fronte a tale comportamento da parte della Banca il dottor Latella, tramite il dottor Frilli ex presidente MPS Leasing, ha procurato un appuntamento presso MPS di Siena con uno dei vertici del MPS che ha rassicurato che si sarebbe attivato per la definizione della vicenda. Siamo stati accompagnati a Siena dal dipendente Pensabene Giuseppe.

- Ma nessuna risposta ha dato, ogni tentativo di contatto con MPS veniva bloccato.

- Alla fine, il dottor Latella, su consiglio di Frilli, fa un ulteriore bonifico di € 250.000,00 a definizione della rapporto. La Banca incassa ma nulla risponde né tantomeno rispondeva che incassava la somma a titolo di acconto.

- La Banca si è chiusa a riccio.

- Successivamente sono venuto a conoscenza che il motivo del suo risentimento era dovuto al fatto che avevamo prelevato i soldi e in particolare i 2 milioni di euro mediante 4 assegni circolari intestati alla stessa società, assegni che servivano per un investimento immobiliare successivamente non concluso.

- Sul conto rimanevano circa € 500.000,00.

- Gli assegni circolari sono stati utilizzati successivamente per la maggior parte per pagare le transazioni con le altre banche.

- Mi corre l'obbligo di chiarire che le somme non erano vincolate, il conto era libero e come tale la società poteva prelevare.

L'altro motivo di risentimento la chiusura del conto.

Tale chiusura, dettata dalla necessità di sedersi con la banca e fare i conti del dare e avere, ha determinato un comportamento da parte di MPS tale che ha costretto il dottor Latella a sporgere denuncia presso la Procura di Roma, che è stata archiviata come d'altronde è stata archiviata la querela



del MPS dal PM Ferraiuolo dicendo che era un rapporto dare e avere fra due società. In quell'occasione sia io che il dottor Latella su delega siamo stati sentiti.

- Invece nel procedimento che mi ha visto coinvolto non sono mai stato sentito ed è stata fatta una ricostruzione dei movimenti societari senza alcun approfondimento ma solo per avvalorare la tesi accusatoria.

- In tutta coscienza, io ho operato sempre con la massima trasparen-

za e buona fede nonché correttezza. Non è stata mai mia intenzione truffare nessuno, tant'è che pur avendo la possibilità di portare i denari all'estero mai un conto è stato aperto né è stato nominato un amministratore estero. L'amministratore essendo residente in Italia la Banca poteva benissimo agire con un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme, in quanto le stesse erano e sono giacenti presso i conti della Eurocapital.

- Mai la Banca ha inviato una diffida di messa in mora, le poche risposte date dal legale Mps al legale della finanziaria sono state sempre incerte.

- Ciò trova conferma che il MPS alla guardia di finanza prima comunica una somma poi un'altra.

- Desidero, infine, dire un'ultima cosa. Oltre della libertà sono stato privato anche della possibilità di fatto difendermi sia mediante la consultazione dei documenti, in quanto da quel giorno non ho avuto accesso nei locali della azienda, documenti riguardanti la gestione di cui Marino ha avuto la piena disponibilità, né ho avuto disponibilità di denaro per far fronte alle spese di difesa.

- Tutto mi è stato sequestrato.

- Non è stato facile e non è facile difendersi senza documenti di cui non si è avuta gestione e senza soldi per far fronte ad un processo costituito da centinaia e centinaia fogli di carta..

- Da questa presunta truffa nessun vantaggio né io né la società ha avuto. La società non aveva necessità di liquidità, i conti parlano chiaro, anzi il non pagare contestualmente alcuni conti estintivi ma pagandoli a rate come afferma Marino ha causato un danno alla società che versava interessi alla banca senza averli incassati. E' evidente che trattasi di mero errore contabile di fronte a migliaia di operazioni che l'ufficio contabile si è trovato a gestire. □

LA DEVOZIONE DI SAN NICOLA A VALANIDI (RC)

A pochi minuti dall'aeroporto di Reggio Calabria, sorge un santuario importante dedicato a San Nicola in Vermicudi protettore della "Vallata del Valanidi" luogo di nascita dell'avv. Martorano che sin da bambino frequentava il Santuario con devozione.

Da Presidente del Consorzio di bonifica integrale "area dello stretto" progetta e fa realizzare la strada della speranza per consentire ai pellegrini di raggiungere agevolmente e senza barriere architettoniche il Santuario.

Negli anni bui, l'avv. Martorano non ha mai perso la fede, anzi si è rafforzata ed è stato ascoltato da San Nicola portando alla luce la verità.

Brevi cenni della storia del Santuario.

"Posta sopra una rupe rocciosa, in prossimità del borgo di Rosario Valanidi, la chiesa di San Nicola di Mira, detta in Vermicudi, è stata realizzata nel corso del XVII secolo, con la localizzazione che la leggenda vuole scelta proprio dal Santo attraverso un miracolo tramandato dalla tradizione orale. Si racconta infatti che la prima chiesa dedicata a San Nicola di Mira sorgeva lungo la fiumara e che durante l'alluvione del 27 settembre 1793 fu completamente distrutta dalla furia delle acque. Il suo parroco don Giacinto Capparelli, riferito dell'accaduto all'arcivescovo sottolineando che miracolosamente si era salvata intatta solo la pisside d'argento. Nell'immediatezza, il luogo di culto fu riaperto in una baracca sita più in basso, nella contrada Casale, con una nuova dedica: alla Madonna del Rosario. I fedeli, tuttavia, volevano ricostruire la vecchia chiesa là dove era sempre stata, ma quando i lavori stavano per essere avviati ecco che di notte, lunghe colonne di formiche (Virmicudi, cioè ta vermicia: formiche, secondo la

parlata grecanica) di notte trasportarono in cima alla rupe dove oggi sorge la chiesa i materiali necessari alla costruzione. Quando di giorno gli operai li riportavano a valle, la notte seguente il miracolo si ripeteva. Ripetutosi il fenomeno per tre notti il sacerdote di Rosario propose un'ulteriore prova, ovvero gettare un'ampollina di vetro e



S. NICOLA DI BARI

un uovo dalla sommità della rupe, poi ritrovati perfettamente integri a valle. Fu questo il segno definitivo letto come volontà di San Nicola di vedere ricostruita la chiesa sullo sperone di roccia che da Rosario domina la vallata del Valanidi. E' invece attestata da note storiche che la chiesa già da epoche antecedenti al fenomeno al quale se ne riconduce la costruzione sorgesse già in cima alla rupe prossima all'abitato di Rosario Valanidi e le sue origini sono da ricondurre pro-

tabilmente al periodo di dominazione bizantina, quando la vallata del Valanidi era già fortemente insediata da comunità stanziali, come confermano i ritrovamenti di tombe bizantine nel territorio di prossimità. Per andare alle notizie storiche, atti curiali vaticani del 1558/59 raccontano come, a seguito della morte del precedente parroco, Andrea Barone, fu incaricato prima il chierico messinese G.B. Lomellino e poi, per sua rinuncia, il canonico reggino Lattanzio de Tarsia. L'arcivescovo D'Afflitto nel 1595 ci dice che San Nicola de Vermicudi è un beneficio ruris Velameli in territorio di Reggio. Nel 1626, il 17 febbraio, lo stesso arcivescovo eleva la chiesa a parrocchia. "La chiesa (20x10 con un campanile alla sinistra della facciata) inizialmente colpiva per l'intonacatura rossa che permetteva che la si distinguesse dalla Sicilia. Sull'architrave in tufo con decorazione di angioletti si legge IN-NUMERIS... MIRACULIS 1668."

FONTI: MINUTO D. (1977): "Catalogo dei monasteri e dei luoghi di culto tra Reggio e Locri" Ed. di Storia e Letteratura. Roma. DENISI A. (1983), *L'opera pastorale di Annibale D'Afflitto*, la goliardica editrice, Roma. MINUTO D. (1998), *I monasteri greci tra Reggio e Scilla*, Laruffa editore, Reggio Calabria. SCHIAVONE S. (1975), *Gli antichi casali di Reggio Calabria*, ed. Parallelo 38, Reggio Calabria. SHIAVONE S. (1982), *La vita negli antichi casali di Reggio Calabria*, Calabria Letteraria editrice, Reggio Calabria. VALENTE G. (1973), *Dizionario dei luoghi della Calabria*, ed. Frama's, Chiaravalle Centrale. ARILLOTTA F. (1998), *La storia della Motta San Giovanni e del suo territorio*, a cura dell'Amministrazione Comunale di Motta San Giovanni. □

**È ENTRATO IN
VIGORE IL 14
DICEMBRE**

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

INASPrita LA LOTTA AD ALCOL E USO DEL TELEFONINO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29/11/2024 è stata pubblicata la Legge 25 novembre 2024, n. 177, recante: "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Il Provvedimento, suddiviso in 36 articoli, è entrato in vigore il 14 dicembre 2024.

In pillole gli articoli del nuovo codice della strada:

Art. 1

Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti

GUIDA E ASSUNZIONE DI STUPEFACENTI

Con questo provvedimento, si stabilisce che non si devono assumere droghe prima di mettersi alla guida. In caso di incidente stradale, infatti, è sufficiente che venga accertato il collegamento temporale tra l'assunzione di stupefacenti e la guida per far scattare lo stato di alterazione psico-fisica. Quando gli accertamenti danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite

congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le suddette disposizioni si applicano anche in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

Qualora l'esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile e comunque abbiano dato esito positivo provvisorio, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della



patente di guida fino all'esito degli accertamenti definitivi e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il

trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo.

La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato. Il prefetto, sulla base dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca».

L'accertamento può essere effettuato attraverso prelievo di liquido salivare del conducente (nell'immediatezza del fermo del veicolo). Si attendono linee

guida emanate dal Ministero dell'Interno e della Salute per le indicazioni delle modalità con cui effettuare il prelievo.

Se chi si è messo alla guida dopo aver assunto stupefacenti non ha conseguito la patente, all'accertamento o al rifiuto di sottoporsi a controlli scatta il divieto di conseguire la patente (o la sospensione o la revoca del foglio rosa eventualmente posseduto) fino a 24 anni compiuti (se minore di 21 anni) o da 1 a due anni, intanto che si conclude il procedimento penale.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Ai conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l o con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sono apposti sulla patente rilasciata in Italia i codici unionali 68 «LIMITAZIONE DELL'USO - niente alcool» e 69 «LIMITAZIONE DELL'USO - solo veicoli dotati di alcolock». Questi codici permangono 2 anni se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l; 3 anni se supera 1,5 g/l.

Con Codice 69: il conducente può guidare in Italia solo veicoli M o N dotati di alcolock. Se al conducente che ha i codici 68 e 69 viene accertato lo stato di ebbrezza (da 0,5 a 0,8 g/l; tra 0,8 e 1,5 g/l; oltre 1,5 g/l) le sanzioni previste sono aumentate di un terzo; le sanzioni sono raddoppiate in caso di manomissione o rimozione alcolock.

L'Alcolock è un dispositivo che impedisce l'avviamento del motore con livello di alcool superiore a 0 g/l. Occorre un decreto del Ministero dei Trasporti (entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge) per stabilire le caratteristiche del dispositivo, le modalità di installazione e le officine autorizzate al montaggio.

ANIMALI ABBANDONATI E INCIDENTI STRADALI

Inasprimento delle sanzioni per chi abbandona animali domestici. Se il reato viene commesso con l'uso del veicolo si avrà anche la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Se a seguito dell'abbandono in strada l'animale provoca un incidente con lesioni personali o morte, vengono applicate al proprietario le aggravanti previste per lesioni o omicidio stradale.

SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE

I conducenti con meno di 20 punti sulla patente che, circolando in Italia, commettono una serie di specifiche violazioni individuate dalla legge (elenco nell'art. 4), incorrono nella sospensione breve della patente di:

- 7 giorni se sulla patente ci sono almeno 10 punti
- 15 giorni se sulla patente ci sono meno di 10 punti

Se dall'infrazione consegue un incidente, il periodo di sospensione raddoppia.

doppia. La sospensione della patente è la conseguenza automatica della contestazione della violazione. L'agente o l'organo di polizia ritirano la patente ai conducenti identificati al momento della violazione. La sospensione breve non può avvenire in caso di notifica successiva del provvedimento e ha effetto solo sulle violazioni commesse dal momento dell'entrata in vigore della legge.

DECURTAZIONE PUNTI E SANZIONI PIU' SEVERE PER ALCUNE VIOLAZIONI, come ad esempio:

- Guida senza l'uso di lenti (passa da - 5 punti a -8 punti)
- uso di apparecchi radiotelefonici, smartphones, pc portatili, notebook, tablet, cuffie sonore: (sanzioni da 250

a 1000 euro; sospensione patente da 15 gg a 2 mesi; per due violazioni nel biennio: da 1 a 3 mesi di sospensione patente + sanzione da 350 a 1400 euro; - 10 punti)

- Inasprimento sanzioni per superamento limiti di velocità di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h

LIMITAZIONI DI POTENZA PER NEOPATENTATI PATENTE B

Dal momento dell'entrata in vigore della legge, per 3 anni i neopatentati con patente B NON possono guidare: veicoli con potenza specifica riferita alla tara superiore a 75 kW/t; In aggiunta al parametro precedente, veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 kW come potenza massima.

Le nuove limitazioni di potenza si applicano per le patenti B conseguite dall'entrata in vigore della legge. Chi ha conseguito la patente prima dell'entrata in vigore della legge, conserva il "vecchio" limite di potenza per

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

un anno dal conseguimento patente. I limiti di potenza non si applicano quando il neopatentato è accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. La persona deve trovarsi a fianco del conducente neopatentato.

GUIDE CERTIFICATE PER POTERSI ESERCITARE CON IL FOGLIO ROSA

Per poter circolare con il Foglio rosa (per la patente B) il candidato dovrà aver svolto un certo numero di guide certificate (in autostrada, strada extraurbana e notturne) con l'autoscuola. Affinché il candidato possa esercitarsi

con FR (ad esempio con famigliari o amici) occorre avere la certificazione delle guide rilasciata dall'autoscuola. Servono uno o più DM per stabilire il numero minimo delle ore di esercitazioni da effettuarsi; il numero delle esercitazioni certificate e la modalità di svolgimento.

MONOPATTINI ELETTRICI

- circolazione consentita solo nelle strade urbane con limite non superiore a 50 km/h
- obbligo di contrassegno (da esporre). I titolari lo devono richiedere a proprie spese; si attende un DM per la definizione di modalità, prezzi e caratteristiche
- obbligo di assicurazione R.C.A. per i monopattini (sia per i noleggiatori, sia per i proprietari singoli)
- obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini

NOVITA' PER CICLOMOTORISTI E MOTOCICLISTI

- Anche i conducenti di ciclomotori e motocicli diventano utenti vulnerabili della strada.
- Nuove norme per la circolazione in autostrada e su strada extraurbana: possono entrare anche i motocicli con cilindrata di almeno 120 cm³ se a motore termico e con potenza pari almeno a 6 kW se a motore elettrico, purché condotti da maggiorenni
- Con il foglio rosa per conseguire le patenti AM, A1, A2, A non si possono trasportare passeggeri in nessun caso. La sanzione, che si applica anche al passeggero, va da 100 euro a 300 euro.

UTENTI CON DISABILITÀ

Possono sostare gratuitamente nelle aree di sosta, anche se a pagamento, senza verificare la presenza di posti negli stalli a loro riservati

NORME DI COMPORTAMENTO V/ CICLISTI

- I veicoli a motore che sorpassano velocipedi devono tenere una adeguata distanza laterale di sicurezza, commisurata alla velocità e all'ingombro del veicolo a motore, non inferiore (se le condizioni della strada lo consentono) a 1,5 metri.
- Nelle strade urbane ciclabili, zone ciclabili, zone di attestamento ciclabile (ex «casa avanzata») i velocipedi possono occupare qualsiasi posizione (non devono per forza stare il più possibile vicino al margine destro della strada).

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE

Sono previsti corsi extracurriculari di educazione stradale nelle scuole superiori che attribuiscono 2 punti aggiuntivi al rilascio di alcune patenti. Le autoscuole sono tra gli enti che possono erogare questi corsi. Si attende un decreto per la definizione dei soggetti erogatori (oltre alle autoscuole), modalità di svolgimento dei corsi e della certificazione.

NORME IN TEMA DI AUTOTRASPORTO

Per far fronte alla carenza di autisti viene abbassato il limite di età per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone che ora è:

- 18 anni per guidare in Italia veicoli cat. D DE per servizi di linea con percorrenza inferiore a 50 km
- 18 anni per guidare in Italia veicoli per cat. D1 D1E
- 20 anni per guidare in Italia veicoli della cat. D e DE; 18 anni per la guida in Italia di veicoli della cat. D e DE senza passeggeri ci vuole sempre la CQC (dopo frequenza di corso ordinario di

280 ore e superamento esame).

Esenzione dal cronotachigrafo sul territorio nazionale per i veicoli adibiti al trasporto di denaro o valori

LA DELEGA AL GOVERNO

La legge contiene anche la delega al Governo per la riforma organica del CDS. Sarà una attività complessa e ad alto tasso tecnico che coinvolgerà moltissimi ambiti normativi con attività di riorganizzazione, razionalizzazione, riscrittura della disciplina e adozione di nuove misure. Il Governo, in questa attività, dovrà rispettare alcuni principi di carattere generale che riguardano qualità, trasparenza, digitalizzazione,

semplificazione, prevenzione e sensibilizzazione dei giovani.

La delega riguarderà anche la revisione della disciplina della motorizzazione e dei titoli abilitativi. All'interno di essa, tra le varie attività da normare è inserita la possibilità di utilizzare i simulatori di guida per svolgere l'attività formativa al conseguimento della patente.

Sempre in tema di simulatori, un ordine del giorno vincolante impegna ulteriormente il Governo a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che le esercitazioni di guida possano essere svolte anche con l'aiuto dei simulatori di guida.

Il Governo ha 12 mesi di tempo dall'entrata in vigore della legge per emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della delega. Entro un anno dalla entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi, il Governo può adottare regolamenti in alcune materie particolari per poi adottare tutte le disposizioni necessarie all'aggiornamento e al coordinamento del Regolamento di attuazione con le modifiche al CDS. □

IL RUOLO DELLE FONDAZIONI CON FINI DI UTILITÀ SOCIALE

In una società civile il primo pensiero va alle famiglie bisognose e la normativa attuale ce lo consente. In sintesi la normativa fiscale italiana.

Una società che intende fare una donazione a una fondazione deve rispettare i limiti fissati dalla normativa fiscale italiana per poter beneficiare delle relative agevolazioni. In generale, la donazione deve essere compatibile con i limiti previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Limiti di deducibilità per donazioni a fondazioni

Le donazioni effettuate a fondazioni che perseguono finalità di utilità sociale, come ad esempio quelle operanti nei settori della cultura, della ricerca o della solidarietà, sono deducibili secondo le seguenti regole principali:

1. Limite del 10% del reddito imponibile: Le erogazioni liberali effettuate da una società sono deducibili fino al 10% del reddito imponibile dichiarato dalla società, con un tetto massimo di 70.000 euro.

2. Condizioni specifiche:

La fondazione deve essere iscritta nell'elenco degli enti destinatari delle erogazioni liberali (ONLUS, ETS, o altro ente riconosciuto).

La donazione deve essere effettuata con mezzi tracciabili (ad esempio, bonifico bancario, carta di credito).

Esempio pratico

Se la società fattura 100.000 euro e ha un reddito imponibile di 30.000 euro potrà donare fino al 10% del reddito imponibile, cioè 3.000 euro, beneficiando della deducibilità fiscale.

Se invece il reddito imponibile è 100.000 euro, potrà dedurre fino a 10.000 euro o il limite massimo di 70.000 euro (se non superato). □

ARRIVA IL NUOVO ISEE 2025

Come ricordato dal Ministero del Lavoro nel suo sito web ufficiale, L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.

L'ISEE serve a determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti ed è soggetto a controlli. Come ogni anno, il 31 dicembre segna la scadenza dell'ISEE. Per continuare a beneficiare dell'Assegno Unico e di altre prestazioni legate all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è fondamentale rinnovare l'ISEE entro i primi mesi del 2025.

NOVITA' ANNO 2025

Cosa cambia con il nuovo anno per l'ISEE, in attesa del decreto attuativo che apporterà modifiche e renderà operativa la novità, vediamo insieme cosa è stato inserito nel bilancio 2025 per favorire le famiglie:

– con l'approvazione del decreto attuativo di riforma del calcolo ISEE atteso ad inizio 2025, i titoli di Stato, come BOT, CCT e BTP, saranno esclusi dal patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell'indicatore fino a un limite massimo di 50.000 euro;

– Fra le novità che scattano dal 1° gennaio prossimo, resteranno fuori dal calcolo anche le somme incassate a titolo di assegno unico per i figli a carico.

COME OTTENERLO

Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

Come accennato, il calcolo dell'Isee si basa su redditi e patrimoni percepiti da chi presenta la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) e dagli altri componenti del nucleo familiare nei 2 anni precedenti: per l'Isee 2025, saranno considerati redditi e patrimoni relativi al 2023 calcolati – oltre a reddito e patrimonio – anche sulla “scala di equivalenza”, che “pesa” il precedente indicatore sulla composizione e le caratteristiche diverse del nucleo familiare.

Una scala che varia in presenza di particolari condizioni e per ogni voce aumenta le percentuali come nel caso della presenza di ulteriori componenti, le eventuali disabilità divise per gradi (media, grave, non autosufficiente), il numero di figli (tre, quattro o almeno cinque), che nel caso di minori significa una maggiorazione percentuale per i genitori (o il genitore) che abbia svolto un'attività lavorativa per almeno sei mesi all'anno. Ai fini del calcolo della maggiorazione si considera parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli. □

QUANTO VALGONO I CONTRIBUTI FIGURATIVI

I contributi figurativi: cosa sono e quanto "valgono" ai fini pensionistici?

I contributi figurativi sono contributi previdenziali accreditati senza oneri a carico del lavoratore o del datore di lavoro. Vengono riconosciuti per determinati periodi durante i quali il lavoratore non ha svolto attività lavorativa e sono considerati utili ai fini pensionistici. L'obiettivo principale dei contributi figurativi è di non penalizzare il lavoratore per periodi di inattività dovuti a cause come malattia, maternità, disoccupazione o servizio militare.

Quando valgono i contributi figurativi per la pensione anticipata?

Per l'accesso alla pensione anticipata, che dal 1° gennaio 2012 ha preso il posto della pensione di anzianità, sono utili tutti questi periodi coperti figurativamente, senza alcun limite. Lo dice la Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 24916, pubblicata il 17 settembre 2024)

Quando l'interessato è costretto ad interrompere l'attività per vari motivi (servizio militare, gravidanza, disoccupazione, malattia, cassa integrazione) non vengono più versati i contributi obbligatori legati allo svolgimento di un lavoro.

Per evitare che il lavoratore rimanga



senza contributi, la legge prevede che vengano accreditati nei suoi confronti i "contributi figurativi". Così l'interessato non ha danni per la pensione e le altre prestazioni.

A COSA SERVONO

I contributi figurativi sono utili sia per

raggiungere il diritto a pensione sia per aumentare l'importo della pensione.

Nel caso in cui si acceda alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa (malattia, disoccupazione, cassa integrazione, ecc.)

QUALI SONO

I periodi per i quali è previsto l'accREDITAMENTO figurativo sono:

- servizio militare;
- persecuzione politica o razziale;
- malattia e infortunio;
- disoccupazione;
- tubercolosi;
- gravidanza e puerperio;
- aspettativa per cariche pubbliche o sindacali;
- cassa integrazione guadagni;
- calamità naturali;
- mobilità;
- donazione gratuita di sangue ☐

La legge 104/92 prevede una serie di agevolazioni dedicate alle persone con disabilità e ai loro familiari, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e migliorare la qualità della vita. Cominciamo dalle agevolazioni rivolte al "portatore di handicap" (articolo 3, comma 1) e successivamente analizziamo quelle destinate al "portatore di handicap in situazione di gravità" (articolo 3, comma 3). In entrambe i casi, il riconoscimento dello status di disabile non prevede un sostegno economico, ma offre esclusivamente benefici assistenziali e fiscali. L'articolo 3 del DL n. 62/2024 ha modificato i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992, ridefinendo il concetto di persona con disabilità.

La nuova definizione è:

"Persona con disabilità è chi presenta compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali durature che, in inte-

LEGGE 104, GLI AGGIORNAMENTI

razione con barriere di diversa natura, ostacolano la piena ed effettiva partecipazione ai vari contesti di vita, su base di uguaglianza con gli altri. La disabilità è accertata attraverso una valutazione di base."

L'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 disciplina i casi di disabilità connotati da particolare gravità. La nuova versione, introdotta dal DL n. 62/2024, recita:

"Quando la compromissione, singola o multipla, riduce l'autonomia personale in relazione all'età, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale, è previsto un sostegno intensivo con priorità nei programmi e interventi dei servizi pubblici." ☐

IL SOLE SUD

2025

Gennaio

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Febbraio

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

Marzo

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Aprile

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Maggio

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Giugno

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Luglio

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Agosto

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Settembre

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Ottobre

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Novembre

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Dicembre

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				